

## **Studio Legale**

### **Avv. Dario Safina**

Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani  
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999  
Email: dario.safina@gmail.com - Pec: dario.safina@pec.it

## **TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA**

### ***- Sezione controversie di lavoro -***

#### **Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

della sig.ra **CAMILLERI VALENTINA**, nata a Palermo (PA) il 25 ottobre 1971 (C.F.: CMLVNT71R65G273V), residente in Marsala, in C.da Fontanelle, 283/B, n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Safina (C.F. SFNDRA76S22D423H; Pec: dario.safina@pec.it), giusta procura da intendersi apposta in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato difensore in Trapani, Via Milazzo, n. 9. Le comunicazioni relative al presente procedimento potranno effettuarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata: dario.safina@pec.it ovvero al numero di fax 0923/1876999

#### **RICORRENTE**

#### **contro**

il **LICEO SCIENTIFICO “P. RUGGIERI”** (C.F.: 82006020810), con sede in Marsala, via G. Falcone, n. 14, in persona dell'attuale rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6,

#### **RESISTENTE**

#### **FATTO**

**I.** L'odierna ricorrente è inserita nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sia nel profilo di Assistente amministrativo che in quello di Collaboratore scolastico.

Con D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, il Ministero dell'Istruzione bandiva la procedura per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per i citati profili.

Il bando disciplinava, oltre le modalità di presentazione della domanda, anche la valutazione dei titoli culturali e di servizio dichiarati dagli aspiranti (Allegato A/1, lettera A, titoli culturali, e B, titoli di servizio, per gli assistenti amministrativi, e Allegato A/5, lettera A, titoli culturali, e B, titoli di servizio, per i collaboratori scolastici).

Per quanto qui di interesse, il decreto prevedeva la valutazione dei seguenti titoli culturali e di servizio:

## Studio Legale

### Avv. Dario Safina

Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani  
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999  
Email: dario.safina@gmail.com - Pec: dario.safina@pec.it

1) Allegato A/1 (assistenti amministrativi), lettera A), punto 5, le “Idoneità in concorso pubblico per esami... per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, bandito dallo Stato...”, assegnando a tali titoli punti 1;

2) Allegato A/1 (assistenti amministrativi), lettera B), punto 7.2, il medesimo servizio prestato presso *“scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”*, attribuendo punti 3 all'anno, ossia 0,25 al mese o frazione di mese superiore a 15 giorni (fino a un massimo di 3);

3) Allegato A/5 (collaboratori scolastici), lettera A), numero 2, le “qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni”, assegnando a tali titoli punti 1;

4) Allegato A/5 (collaboratori scolastici), lettera B), punto 5.2, altro servizio prestato presso le scuole di cui al punto 4.2, e cioè, per quanto qui di interesse, presso le *“scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”*, attribuendo punti 0,90 l'anno, ossia 0,075 al mese o frazione di mese superiore a 15 giorni (fino al massimo di 0,90).

Giova, sin d'ora, rilevare che la disciplina relativa alla valutazione del medesimo servizio di cui al punto 7.2, dell'Allegato A/1, e dell'altro servizio di cui al punto 5.2, dell'Allegato A/5, sono assolutamente identiche a quella di cui al D.M. 640 del 2017, che non aveva provocato alcun dilemma applicativo rispetto alla fattispecie per cui è causa.

Ciò premesso, in data 14 aprile 2021, la ricorrente presentava regolare domanda di inserimento/conferma/aggiornamento delle prefate graduatorie di circolo e d'Istituto per Assistente amministrativo e Collaboratore scolastico indicando i sopra menzionati titoli.

Infatti, in tali domande, oltre ai titoli d'accesso e culturali, la ricorrente dichiarava di aver prestato servizio presso l'ente di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) “Futura” per vari periodi (cfr. **docc. nn. 1 e 2**, certificati di servizio e contratti), di avere ottenuto l'idoneità in altro concorso pubblico per esami per posti di ruolo bandito dallo Stato (allievi agenti della Polizia di Stato; cfr. **doc. n. 3**), nonché la qualifica di Assistente familiare al termine di un corso regionale (**doc. n. 4**).

A seguito della presentazione delle domande per i citati profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico presso la scuola odierna resistente, individuata

## **Studio Legale**

### **Avv. Dario Safina**

Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani  
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999  
Email: dario.safina@gmail.com - Pec: dario.safina@pec.it

come scuola polo, la ricorrente veniva inserita nelle corrispondenti graduatorie con il punteggio, rispettivamente di 9,10 e 7,80, **senza che le venissero valutati i prefati titoli.**

In pratica, alla stessa, in entrambe le graduatorie, non veniva attribuito alcun punteggio per il servizio prestato presso l'ente di Istruzione e Formazione Professionale (cosiddetto IeFP) Futura, accreditato e convenzionato con la Regione Siciliana, né per aver ottenuto l'idoneità nel concorso per allievi agenti di Polizia di Stato, né, infine, per la qualifica di Assistente familiare ottenuta al termine di un corso regionale.

Orbene, la mancata valutazione dei prefati titoli si appalesa errata, infondata e illegittima per i seguenti motivi.

### **DIRITTO**

#### **I – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI – ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEL D.M. N. 50, 3 MARZO 2021.**

**I.1.** Come detto, nella Tabella di valutazione dei titoli inerenti il profilo di Assistente Amministrativo, allegato A/1 del D.M., lettera A) Titoli di Cultura, al numero 5) si legge che verranno valutati punti 1 le “Idoneità in concorso pubblico per esami... per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, bandito dallo Stato...”.

Orbene, la ricorrente è risultata idonea nel concorso bandito dallo Stato nel 1996 per allievi agenti della Polizia dello Stato.

Ora, l'art. 47, commi 1 e 4, L. 121 del 1981, dispone che “l'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso” (comma 1) e che “i vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia” (comma 4).

Dunque, poiché non può revocarsi in dubbio che detto concorso sia bandito dallo Stato, che si svolga per esami e che si riferisca a posti di ruolo di carriere di concetto ed esecutive, appare evidente che un soggetto che ottenga la idoneità in detto concorso ricade nella fattispecie riportata nella Tabella di valutazione dei titoli inerenti il profilo di Assistente Amministrativo, allegato A/1, lettera A) Titoli di Cultura, numero 5) del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 (cfr. **doc. n. 18**, attestato di idoneità).

Pertanto, come è agevole intendere, alla ricorrente andava attribuito il punteggio di 1 previsto per detta categoria.

## Studio Legale

### Avv. Dario Safina

Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani  
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999  
Email: dario.safina@gmail.com - Pec: dario.safina@pec.it

**I.2.** – Anche per quanto riguarda il corso di assistente familiare la questione appare indiscutibile.

Come detto, nella Tabella di valutazione dei titoli inerenti il profilo di Collaboratore Scolastico, allegato A/5 del D.M., lettera A) Titoli di Cultura, al numero 2) si indicano come valutabili punti 1 le “qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni”.

Ora, la ricorrente è in possesso, come regolarmente indicato in domanda, della qualifica di Assistente familiare ottenuta dopo la frequentazione del relativo corso regionale, come dimostrato dalla certificazione depositata (cfr. attestato depositato con il **numero 4**).

Anche in questo caso, pertanto, la ricorrente ha diritto ad avere valutato tale corso (*rectius*: tale qualifica) e attribuito il relativo punteggio di 1.

**I.3.** Venendo ora alla questione inerente la valutabilità del servizio di segreteria amministrativa svolto dall’odierna ricorrente presso la Futura - Ente di Formazione Professionale (sia come medesimo servizio; Allegato A/1, punto 7.2, che come altro servizio: Allegato A/5, punto 5.2.), giova rilevare quanto appresso.

Innanzitutto, va ricordato che nelle tabelle citate è previsto che venga valutato il servizio prestato quale responsabile o assistente amministrativo nelle “**scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate**” (seppur, come sopra evidenziato, per punteggi differenti dato che per il profilo di assistente amministrativo detto servizio è valutato quale “medesimo servizio”, mentre per il profilo di collaboratore scolastico è valutato come “altro servizio”).

In secondo luogo, va altresì ricordato che tale disciplina era assolutamente identica a quella di cui al D.M. 640 del 2017, e che essa non aveva provocato alcun dilemma applicativo rispetto alla fattispecie per la quale è causa.

Ciò detto, si dà il caso che la Sig.ra Camilleri abbia svolto la propria attività di segreteria amministrativa proprio presso una scuola di quelle elencate dal Decreto Ministeriale (*rectius*: un ente che effettuando corsi di Istruzione e formazione Professionale non può non essere considerato come rientrante nelle categorie citate dalla tabella allegata al decreto ministeriale).

In altre parole, gli enti che svolgono attività di Istruzione e Formazione Professionale (non solo quindi mera formazione) sono da considerarsi rientranti nel novero delle “**scuole**

## Studio Legale

### Avv. Dario Safina

Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani  
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999  
Email: dario.safina@gmail.com - Pec: dario.safina@pec.it

*di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”.*

Ciò deriva da due circostanze.

In primo luogo, va evidenziato come per il secondo ciclo di istruzione la normativa nazionale preveda due tipologie di percorsi: da un lato, un percorso quinquennale di competenza statale con licei, istituti tecnici e istituti professionali, e dall’altro percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) di competenza regionale.

In altre parole, il legislatore individua quattro tipologie di scuole tra cui gli studenti possono scegliere per la propria istruzione e formazione: i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e, *last but not least*, gli enti presso cui si svolgono i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Questi ultimi, dunque, sono, sotto tale profilo, del tutto equivalenti a tutti gli altri Istituti scolastici statali.

In secondo luogo, va evidenziato che i corsi di Istruzione e Formazione Professionale non vengono svolti da qualunque ente, ma da soggetti che ottengono degli specifici accreditamenti concessi dalle Regioni.

Dunque, detti corsi possono essere tenuti solo da enti cui la Regione ha riconosciuto il possesso dei requisiti necessari a rilasciare titoli di Istruzione e formazione professionale che costituiscono uno dei percorsi scolastici del secondo ciclo di istruzione.

Ora, i due elementi sopra evidenziati, anche se basterebbe solo uno dei due, fanno rientrare pacificamente gli enti che offrono e svolgono percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel novero e nella categoria delle scuole “non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”.

Di conseguenza, non v’è chi non veda come coloro che lavorano all’interno di tali strutture siano anch’essi equiparabili a quelli che svolgono analoga attività nelle scuole non statali sopra richiamate e, pertanto, spetta loro il punteggio indicato nel decreto ministeriale.

In altre parole, un soggetto che svolga attività di assistente amministrativo, o di collaboratore scolastico, all’interno di un IeFP è del tutto assimilabile ad un suo collega di una struttura pubblica o non statale pareggiata, legalmente riconosciuta e convenzionata.

## **Studio Legale**

### **Avv. Dario Safina**

Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani  
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999  
Email: dario.safina@gmail.com - Pec: dario.safina@pec.it

Orbene, nel caso che ne occupa – come emerge dalle certificazioni e dai contratti prodotti – i servizi sono stati tutti espletati in un ente di formazione professionale che erogava il servizio, in quanto accreditato con la Regione Siciliana che, anziché svolgerlo *in house*, ha preferito esternalizzarlo, utilizzando i centri formativi, i quali – pertanto – hanno assolto ad una pubblica funzione.

Pertanto, è evidente che alla ricorrente va attribuito il punteggio previsto dalle tabelle A/1 e A/5, lettere B), punti 7.2 e 5.2, allegate al Dm 50 del 3 marzo 2021.

**I.4.** Peraltro, anche ove si ritenesse che il ragionamento sin qui svolto, secondo cui gli enti che svolgono percorsi di Iefp sono da considerarsi direttamente rientranti tra le “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”, non sia condivisibile, il punteggio previsto dalle indicate tabelle deve essere comunque attribuito all’odierna ricorrente.

In altre parole, si ammetta pure, per mero amore di ragionamento, che gli enti che svolgono percorsi di Iefp non rientrino automaticamente nel novero delle citate scuole; orbene, anche in quel caso non potrà che considerarsi il servizio prestato in un centro di istruzione e formazione come equivalente ed analogo a quello prestato presso una scuola pareggiata, legalmente riconosciuta o convenzionata (e, di conseguenza, non si potrà non attribuire il punteggio previsto dalle relative tabelle).

Per intendere quanto testé affermato, si ricordi, ancora una volta, sia che i percorsi Iefp fanno normativamente parte del secondo ciclo di istruzione, sia che vengono svolti da soggetti accreditati dalle Regioni.

Ora, sarebbe quanto meno singolare che il servizio prestato presso istituzioni scolastiche non statali (pareggiate, legalmente riconosciute o convenzionate) fosse riconosciuto e che l’analogo servizio svolto presso enti che offrono un percorso scolastico normativamente previsto nell’ambito del complessivo sistema scolastico statale e che a tal fine sono accreditati dalle regioni, non lo fosse.

Peraltro, sotto il profilo dell’attività espletata è evidente che un assistente amministrativo di un centro formativo svolge attività assolutamente identiche a quelle di un assistente amministrativo di una scuola paritaria, in quanto sia gli uni che gli altri svolgono attività amministrativa di supporto alla esplicazione dell’attività formativa e didattica.

## **Studio Legale**

### **Avv. Dario Safina**

Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani  
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999  
Email: dario.safina@gmail.com - Pec: dario.safina@pec.it

Proprio per tale motivo, nelle tabelle approvate con il D.M. 50/2021 – che sono, come detto, assolutamente identiche a quelle approvate con il D.M. 640/2017 - si indicano, con una elencazione sicuramente non esaustiva, istituzioni formative che completano il sistema pubblico dell'istruzione in forza di un regime autorizzativo/convenzionale sia statale che regionale (e infatti, si ribadisce, detti enti dovrebbero rientrare automaticamente nel novero delle scuole elencate dal decreto ministeriale).

Ebbene, nel caso che ne occupa, lo si è detto, i servizi sono stati tutti espletati in un ente di formazione professionale che erogava il servizio, in quanto accreditato con la Regione Siciliana (che ha preferito esternalizzarlo, utilizzando i centri formativi, i quali – dunque – hanno assolto ad una pubblica funzione).

Peraltro, al fine di evitare capziose contestazioni al ragionamento fin qui svolto, giova evidenziare come nel caso che ne occupa sia pacifico che l'enumerazione contenuta nella disposizione di cui alla tabella di valutazione dei titoli non abbia i caratteri dell'eshaustività e che – non trattandosi di norma eccezionale e/o speciale – è certamente passibile di interpretazione analogica, soprattutto nella presente fattispecie, dove l'interpretazione restrittiva prospettata dall'amministrazione resistente, creerebbe una palese disparità di trattamento.

Infatti, agli aspiranti che hanno lavorato nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale non spetterebbe alcun punteggio, nonostante abbiano prestato servizio assolutamente identico e/o comunque analogo a quanti hanno lavorato in istituti anche sussidiarie e/o sussidiate.

Peraltro, questa interpretazione ha trovato il conforto della giurisprudenza chiamata ad esprimersi sull'applicazione del DM 640 del 2017, contenente la tabella di valutazione dei titoli, relativa alle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA della scuola statale.

Invero, in quel caso il Tribunale ha espressamente riconosciuto che il servizio prestato nei centri formativi convenzionati con le Regioni doveva valutarsi ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle mentovate graduatorie provinciali permanenti del personale ATA della scuola statale.

Ebbene, quanto statuito dalla giurisprudenza di merito intervenuta sulla questione è perfettamente applicabile al caso che ne occupa, considerato che la norma di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. 50/2021 è assolutamente identica a quella di cui al

## Studio Legale

### Avv. Dario Safina

Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani  
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999  
Email: dario.safina@gmail.com - Pec: dario.safina@pec.it

DM 640/2017, avendo scelto l'Amministrazione Statale di non modificare il sistema adottato in precedenza.

In buona sostanza, ragionare diversamente, cioè ritenere non valutabile il prefato servizio svolto presso i centri formativi, comporterebbe una palese e profonda disparità di trattamento tra soggetti che svolgono attività identiche.

Pertanto, la disparità di trattamento appare ancor più rilevante ove si ponesse attenzione alla circostanza che ai docenti IeFP, il servizio, al contrario dunque di quanto accade per il personale ATA, viene valutato dalle amministrazioni scolastiche e tenuto in considerazione ai fini della formazione delle graduatorie.

In conclusione sul punto, per le ragioni sin qui esposte, appare evidente che anche se si ritiene che gli enti di formazione accreditati non rientrino direttamente nell'elenco del decreto ministeriale, essi vi debbano rientrare in via analogica, anche al fine di evitare una palese disparità di trattamento tra i dipendenti degli stessi che svolgono attività di segreteria e i dipendenti delle scuole di cui al più volte citato elenco.

Da ciò discende che il servizio indicato dalla ricorrente nel reclamo (e attestato dalla documentazione depositata) non può non essere valutato.

Più precisamente detto servizio si è espletato dal 28 ottobre 2007 al 30 agosto 2008 (8 mesi e 3 gg.), dal 16 aprile 2015 al 29 febbraio 2016 (10 mesi e 13 gg.), dal 15 settembre 2016 al 30 giugno 2017 (9 mesi e 15 gg.) e dall'11 settembre 2017 al 31 gennaio 2018 (4 mesi e 20 gg.).

All'odierna ricorrente, dunque, per i periodi di servizio indicati spettano rispettivamente: per il profilo di Assistente Amministrativo, punti 2, punti 2,50, punti 2,50 e punti 1,25, per un totale di punti 8,25; per il profilo di collaboratore scolastico, punti 0,60, punti 0,75, punti 0,75 e punti 0,375, per un totale per tale profilo di punti 2,475.

Di conseguenza alla ricorrente, tenendo conto di tutti i titoli vantati e considerati nel presente ricorso, **spettano complessivamente punti 18,35 quale Assistente Amministrativo, e punti 11,275 quale Collaboratore Scolastico** e il provvedimento adottato dall'amministrazione resistente è palesemente illegittimo in quanto o è in aperta violazione del dettato del decreto ministeriale, ovvero provoca una chiara disparità di trattamento tra soggetti che svolgono servizi assolutamente identici, nell'ambito della macro area dell'istruzione e della formazione.



## Studio Legale

### Avv. Dario Safina

Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani  
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999  
Email: dario.safina@gmail.com - Pec: dario.safina@pec.it

Per i suesposti motivi, la Sig.ra Camilleri Valentina, *ut supra* rappresentata e difesa,

### **CHIEDE**

che l'On. Tribunale di Marsala adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

#### **Nel merito**

1) **accerti, ritenga e dichiari** che la ricorrente, sia per il profilo di Assistente Amministrativo che per quello di Collaboratore Scolastico, ha diritto alla valutazione dei servizi prestati presso la Futura per gli anni scolastici indicati nelle domande presentate e nel reclamo;

2) e per l'effetto, che la ricorrente ha diritto alla conseguenziale attribuzione del corrispondente punteggio per i profili per cui ha presentato domanda, e cioè punti 8,25 per il profilo di Assistente Amministrativo e 2,475 per il profilo di Collaboratore Scolastico (o, per entrambi i casi, della misura maggiore o minore che dovesse risultare in giudizio), da aggiungere a quello già alla stessa attribuito;

3) **accerti, ritenga e dichiari** che la ricorrente, per il profilo di Assistente Amministrativo, ha diritto alla valutazione dell'idoneità ottenuta nel concorso bandito dallo Stato nel 1996 per allievi agenti della Polizia dello Stato, ai sensi dell'allegato A/1 del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, lettera A) Titoli di Cultura, numero 5), e per l'effetto alla conseguenziale attribuzione in tale profilo dell'ulteriore punteggio di 1 da aggiungere a quello alla stessa già attribuito;

4) **accerti, ritenga e dichiari** che la ricorrente, per il profilo di Collaboratore Scolastico, ha diritto alla valutazione della qualifica di Assistente familiare ottenuta dopo la frequentazione del relativo corso regionale, ai sensi dell'Allegato A/5 del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, lettera A) Titoli di Cultura, numero 2), e per l'effetto alla conseguenziale attribuzione in tale profilo dell'ulteriore punteggio di 1 da aggiungere a quello alla stessa già attribuito;

5) che, per l'effetto, delle superiori statuizioni **condanni** l'amministrazione resistente all'attribuzione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per i profili di Assistente amministrativo e di Collaboratore scolastico, dei punteggi sopra indicati, sia

## Studio Legale

### Avv. Dario Safina

Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani  
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999  
Email: dario.safina@gmail.com - Pec: dario.safina@pec.it

specifici che complessivi, con la conseguenziale modifica delle stesse ed il corretto inserimento della ricorrente e con ogni ulteriore conseguenziale statuizione.

**In via istruttoria**, quale mezzo al fine, ove le sotto indicate circostanze fossero poste in dubbio e il giudice lo ritenesse opportuno, chiede ammettersi **prova testimoniale** sui seguenti capitoli:

1) *“Vero è che la sig.ra Camilleri svolgeva attività di assistente amministrativo e collaboratore scolastico”;*

2) *“Vero è che la Futura era ente accreditato presso la Regione Sicilia quale Iefp, dall’anno scolastico 2006/2007 all’anno scolastico 2018/2019, cioè il periodo in cui la sig.ra Camilleri ha svolto la sua attività lavorativa presso tale ente”;*

3) *“Vero è che fino al 2017 l’accreditamento era generale per l’ente e dal 2018 invece si accreditavano anche le singole sedi”;*

4) *“Vero è che dal 2007 fino al 2016 vi fu solo un accreditamento che ebbe efficacia fino a quell’anno”.*

Si indicano quali testi i sigg.ri Massimiliano Galuppo e Cristina Pellicane, entrambi dipendenti della Futura al momento dell’espletamento della propria attività da parte della ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si depositano i documenti di cui all'allegato indice.

#### **Dichiarazione di valore della causa**

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ma che il contributo unificato non è dovuto in quanto il reddito lordo familiare è inferiore alla soglia richiesta per legge per detta esenzione.

*Salvis iuribus.*

*Trapani lì, 26 novembre 2023*

Avv. Dario Safina